N. 00017/2020 REG.PROV.COLL.N. 00032/2019 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3-OMISSIS- del -OMISSIS-019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alessandra Fanizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Aosta, via Torino 7;

contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

A) in sede di ottemperanza: ordinare all'Amministrazione di ottemperare correttamente alla sentenza passata in giudicato Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta n. -OMISSIS-pubblicata il 14.01.-OMISSIS-019 nel procedimento rg. -OMISSIS-, previa, ove occorra, declaratoria di nullità del documento denominato "progetto di vita" presentato ai ricorrenti in data 18.06.-

OMISSIS-019 e del verbale recante la medesima data ma consegnato ai ricorrenti in data 3 luglio -OMISSIS-019 e di ogni altro atto loro presupposto e conseguente, perché violativi e/o elusivi del predetto giudicato, e di ogni altro atto suo presupposto e/o conseguente, e, quindi, attivare con decorrenza immediata per il minore -OMISSIS-un progetto di vita individuale di cui all'art. 8 l.r. n. 14/-OMISSIS-008 con tutte le misure ivi previste.

- b) in subordine, sempre in sede di ottemperanza, nominare sin da ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza della p.a.;
- c) ai sensi dell'art. 114, comma 4, d.lgs. n. 104 del -OMISSIS-010, si avanza altresì istanza affinché codesto Ecc.mo Collegio voglia fissare la somma di denaro dovuta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per ogni violazione o inosservanza successiva alla sentenza di ottemperanza, come pure per ogni ritardo nell'esecuzione secondo il termine che sarà stabilito in sentenza.
- d) in via ulteriormente gradata, disporre la conversione del rito e annullare il documento denominato "progetto di vita" presentato ai ricorrenti in data 18.06.-OMISSIS-019 e del verbale recante la medesima data ma consegnato ai ricorrenti in data 3 luglio -OMISSIS-019 e di ogni altro atto loro presupposto e conseguente, in quanto illegittimi sotto tutti i suesposti profili, ordinando per l'effetto all'Amministrazione di procedere all'immediata approvazione per il minore -OMISSIS-un progetto di vita individuale di cui all'art. 8 l.r. n. 14/-OMISSIS-008 con tutte le misure ivi previste.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il -OMISSIS-4\1-OMISSIS-\-OMISSIS-019:

nel merito e in sede di ottemperanza:

A) ordinare all'Amministrazione di ottemperare correttamente alla sentenza passata in giudicato Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta n. - OMISSIS-pubblicata il 14.01.-OMISSIS-019 nel procedimento rg. -OMISSIS-,

previa, ove occorra, declaratoria di nullità del documento denominato "progetto di vita" presentato ai ricorrenti in data 18.06.-OMISSIS-019 e del verbale recante la medesima data ma consegnato ai ricorrenti in data 3 luglio -OMISSIS-019 e sub n. -OMISSIS- deliberazione della Giunta regionale n. -OMISSIS- del 15.0-OMISSIS-.-OMISSIS-019 recante approvazione del modello organizzativo e di funzionamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, dei criteri e delle modalità di intervento per l'anno -OMISSIS-019, sub. n. 3 la nota protocollo n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-3.10.-OMISSIS-019 indirizzata all'indirizzo di posta elettronica del sig. -OMISSIS-a firma del Dirigente della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia della Regione Autonoma Valle d'Aosta con cui si trasmetteva in allegato "il Progetto di vita relativo al minore nominato in oggetto, sottoscritto in data 18.06.-OMISSIS-019 dalle SS. LL. per presa visione e la scheda relativa alla valutazione del funzionamento", sub. n. 4 il Progetto di vita individuale e analisi funzionale e di ogni altro atto loro presupposto e conseguente, perché violativi e/o elusivi del predetto giudicato, e di ogni altro atto suo presupposto e/o conseguente, e, quindi, attivare con decorrenza immediata per il minore -OMISSIS-un progetto di vita individuale di cui all'art. 8 l.r. n. 14/-OMISSIS-008 con tutte le misure ivi previste.

- b) in subordine, sempre in sede di ottemperanza, nominare sin da ora un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempienza della p.a.;
- c) ai sensi dell'art. 114, comma 4, d.lgs. n. 104 del -OMISSIS-010, si avanza altresì istanza affinché codesto Ecc.mo Collegio voglia fissare la somma di denaro dovuta dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta per ogni violazione o inosservanza successiva alla sentenza di ottemperanza, come pure per ogni ritardo nell'esecuzione secondo il termine che sarà stabilito in sentenza.
- d) in via ulteriormente gradata, disporre la conversione del rito e annullare il documento denominato "progetto di vita" presentato ai ricorrenti in data 18.06.OMISSIS-019 e del verbale recante la medesima data ma consegnato ai ricorrenti

in data 3 luglio -OMISSIS-019 sub n. -OMISSIS- deliberazione della Giunta regionale n. -OMISSIS- del 15.0-OMISSIS-.-OMISSIS-019 recante approvazione del modello organizzativo e di funzionamento dell'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità, dei criteri e delle modalità di intervento per l'anno -OMISSIS-019, sub. n. 3 la nota protocollo n. -OMISSIS- in data -OMISSIS-3.10.-OMISSIS-019 indirizzata all'indirizzo di posta elettronica del sig. -OMISSIS-a firma del Dirigente della Struttura Servizi alla persona e alla famiglia della Regione Autonoma Valle d'Aosta con cui si trasmetteva in allegato "il Progetto di vita relativo al minore nominato in oggetto, sottoscritto in data 18.06.-OMISSIS-019 dalle SS. LL. per presa visione e la scheda relativa alla valutazione del funzionamento", sub. n. 4 il Progetto di vita individuale e analisi funzionale, prodotti con la memoria della resistente in data 19.11.-OMISSIS-019 e di ogni altro atto loro presupposto e conseguente, in quanto illegittimi sotto tutti i suesposti profili, ordinando per l'effetto all'Amministrazione di procedere all'immediata appr<mark>ov</mark>azione per il minore -OMISSIS-un progetto di vita individuale di cui all'art. 8 l.r. n. 14/-OMISSIS-008 con tutte le misure ivi previste.

Con il favore delle spese, dei diritti e degli onorari.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Autonoma Valle D'Aosta;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS-0 il dott. Andrea Migliozzi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - I ricorrenti, genitori del figlio minore -OMISSIS-, affetto da grave disabilità (- OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- sindrome di -OMISSIS-) hanno adito questo Tribunale per il riconoscimento, previa rimozione del diniego opposto dalla Regione Valle d'Aosta, del diritto ad ottenere una serie di prestazioni assistenziali, sanitarie ed educative nonché economiche ed altri servizi volti al recupero e reinserimento sociale come da progetto individuale per la persona disabile di cui all'art. 8 della legge regionale n. 14 del 18 aprile -OMISSIS-008 dal titolo " sistema integrato di interventi e servizi a favore delle persone con disabilità".

II - Questo Tribunale con sentenza n. -OMISSIS- del 14/1/-OMISSIS-019, in accoglimento del ricorso, ha in concreto statuito il diritto della parte ricorrente a vedersi erogare in proprio favore le prestazioni e servizi tutti previsti dal progetto individuale di cui il minore -OMISSIS-ha bisogno, con obbligo per l'Amministrazione regionale di definire positivamente la domanda di progetto individuale avanzata dai ricorrenti, con conseguente erogazione di tutte le misure assistenziali- sanitarie ed educative ivi previste senza che si possano frapporre ragioni ostative di tipo organizzativo e/o economiche.

Detta sentenza non veniva gravata ed è passata in giudicato.

Successivamente intervenivano tra le parti incontri, interlocuzioni ed altri atti inerenti la definizione delle questioni coinvolte nelle controversia.

III - Quindi, con ricorso notificato il 1-OMISSIS-/16 settembre -OMISSIS-0-OMISSIS-0 e depositato il -OMISSIS-5 dello stesso mese i ricorrenti hanno proposto azione giudiziale ex art. 11-OMISSIS- c.p.a. per l'esatta ottemperanza della sentenza di questo Tribunale n. -OMISSIS-, con annullamento del progetto di vita presentato ai medesimi il 18/6/-OMISSIS-019 e della connessa scheda di valutazione, del verbale del 3 luglio dello stesso anno , elusivi a loro dire delle statuizioni aventi efficacia esecutiva recate dalla predetta decisione del TAR.

- IV In particolare è stata denunciato il comportamento inadempiente tenuto dalla Regione e censurato il carattere elusivo e/o violativo del giudicato del progetto di vita individuale offerto dall'amministrazione e degli altri inerenti documenti nella parte in cui non viene data esecuzione alla sentenza del TAR che ha sancito il diritto di -OMISSIS-di conseguire un progetto di vita che assicuri concretamente l'integrale tutela della sua disabilità.
- V La Regione Autonoma della Valle d'Aosta , costituitasi in giudizio, ha contestato l'assunto di parte ricorrente secondo cui le condotte poste in essere dall'Amministrazione intimata siano elusive del giudicato e chiede perciò in subordine che venga dichiarata la improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Parte ricorrente dal canto suo ha eccepito la tardività del deposito della memoria difensiva e dei documenti unitamente depositati (cinque)
- VI All'udienza del 3 dicembre -OMISSIS-019 il Tribunale ha concesso alla parte ricorrente i termini per la presentazione dei motivi aggiunti che sono stati presentati in data -OMISSIS-4/1-OMISSIS-/-OMISSIS-019, così esplicitati :
- 1) in via principale inottemperanza; inammissibilità e nullità degli atti con i quali la Regione ritiene di aver ottemperato per mancanza di elementi essenziali e comunque perché violativi e/o elusivi del giudicato;
- -OMISSIS-) in via subordinata annullamento previa conversione del rito: illegittimità dei documenti prodotti sub n. -OMISSIS- e sub n. 3 e sub n. 4 con memoria 19/11/-OMISSIS-019 dall'amministrazione. Violazione artt. OMISSIS-,3, 3-OMISSIS-, 34 e 38 Cost., degli artt. 4, 5 e 19 della Convenzione delle nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità del 13/1-OMISSIS-/OMISSIS-006 ratificata con legge 3 marzo -OMISSIS-009 n. 18, dell'art. 14 della legge n. 3-OMISSIS-87-OMISSIS-000, dell'art. 8 della l.r. n. 14/-OMISSIS-008, dell'art. -OMISSIS- dlgs n. 66/-OMISSIS-017 e dell'art. 1 comma 3 della legge n. 11-OMISSIS-/OMISSIS-016, dell'art. 4 della l.r. n. -OMISSIS-OMISSIS-OMISSIS-/OMISSIS-010, dell'art. 9 lettera f) l.r. 19/-OMISSIS-007, dell'art. 10 legge n. -

OMISSIS-41/90, dell'art. 15 l.r. n. 19/-OMISSIS-007; incompetenza, violazione di legge /eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione; difetto di istruttoria; irragionevolezza e contraddittorietà intrinseca tra gli atti, travisamento dei fatti, ingiustizia manifesta.

Parte ricorrente ha quindi prodotto memoria anche di replica ad ulteriore illustrazione delle sue tesi difensive.

All'odierna camera di consiglio la causa viene introitata per la decisone.

VII - Tanto premesso, il ricorso per ottemperanza e i connessi motivi aggiunti sono fondati e vanno accolti nei sensi che di seguito si va ad esporre.

Con la sentenza n. -OMISSIS-questo Tribunale, in accoglimento del relativo gravame ha sancito il diritto della parte ricorrente di usufruire in favore del figlio minore gravemente disabile di un progetto individuale di vita ex art. 8 della legge regionale n. 14/-OMISSIS-008, articolato, come sancito dalle statuizioni recate dalla predetta decisione giusrisdizionale su una serie di misure multidisciplinari di assistenza, senza limitazioni di tipo organizzativo e/o finanziario.

In tal modo questo TAR ha definito la consistenza dell'obbligo della Regione Valle d'Aosta, sicchè in questa sede occorre verificare se l'Amministrazione intimata abbia o meno prestato esatto adempimento alle statuizioni rese con il "decisum" di merito, passate in giudicato.

VIII - Così precisato il perimetro del tehema decidendum entro cui ricondurre le questioni giuridiche in rilievo, l' Amministrazione regionale ai fini dell'adempimento obblighi di esecuzione della sentenza di merito in questione, oppone il proprio operato costituito da:

a) l'avvenuta adozione della deliberazione della Giunta Regionale n. -OMISSIS-/-OMISSIS-019 avente ad oggetto l'approvazione del modello organizzativo e di funzionamento dell'Unità di valutazione multidimensionale della disabilità ((UVMDI)

b) la predisposizione del documento denominato progetto di vita individuale per il piccolo -OMISSIS- elaborato dall'equipe socio sanitaria a ciò preposta e consegnato in data 18 giugno -OMISSIS-019 cui accede la scheda di valutazione di funzionamento , documento quest'ultimo comunicato formalmente alla parte ricorrente in data -OMISSIS-3 ottobre -OMISSIS-019 (dopo la notificazione del ricorso per ottemperanza)

Ebbene, pur dandosi atto alla RAVA del lodevole intento e anche di un concreto adoperarsi, nondimeno gli atti sopra indicati su a) e sub b) non appaiono pienamente satisfattivi dell'onere di adempimento posti a carico dell'amministrazione regionale dalla sentenza di merito, rivelandosi in sostanza, le determinazioni assunte elusive dell'obbligo di conformazione dell'azione amministrativa posta in essere successivamente alla sentenza di merito.

E valga il vero.

In primo luogo non può certo l'Amministrazione invocare a giustificazione di un ritenuto esatto adempimento le misure recate dalla delibera della G.R. n.-OMISSIS-/-OMISSIS-019: trattasi, com' è evidente di atto di tipo organizzativo di istituzione delle UVMDI preposte alla elaborazione dei progetti di vita per il disabile che si pone a monte della definizione dell'iter procedimentale di applicazione delle previsioni legislative regionali in subjecta materia e quindi qui rileva solo e nella misura in cui ovviamente il documento recante il progetto di vita individuale sia validamente stato predisposto ai fini per cui è causa, il che come più innanzi sui va ad esporre, nella specie non si è verificato. Rimane allora da vagliare il contenuto del progetto di vita individuale predisposto per il piccolo -OMISSIS-in data 18 giugno -OMISSIS-019 e la connessa scheda di valutazione.

IX – L'art. 14 della legge n. 3-OMISSIS-8/-OMISSIS-000 prevede che " il progetto individuale di vita comprende , oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, il piano educativo individualizzato a cura

delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona... con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche ..."

Dal canto suo l'art. 8 della l.r. n. 14/-OMISSIS-008 specifica che il progetto individuale per la persona disabile "comprende oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura, assistenza, riabilitazione, educazione, istruzione, formazione e inserimento lavorativo, i servizi alla persona con particolare riferimento al recupero e all'inclusione sociale, nonché le misure economiche necessarie..."dalla coordinata lettura delle previsioni sopra riportate si evince chiaramente che il progetto di vita è un insieme di interventi e prestazioni multidisciplinare che vanno erogati al disabile in modo organico e continuativo sì da assicurare quelle condizioni ottimali di assistenza, recupero funzionale, riabilitazione, ed inserimento sociale ed educativo del disabile.

E' a questo concreto e integrato modello di assistenza socio-sanitaria educativo ed economico che ha fatto riferimento questo Tribunale con le sentenza n. - OMISSIS- /-OMISSIS-019 ed è il complesso di tutte (ma proprio tutte) le prestazioni sopra menzionate l'oggetto dell'obbligazione di dare e di fare posto dal dictum giurisdizionale a carico della Regione Valle d'Aosta, in favore del disabile - OMISSIS-.

Se così è, non pare che il documento elaborato quale progetto di vita individuale dall'Amministrazione in data 18 giugno -OMISSIS-019 sia conformativo dell'obbligo posto da questo tribunale amministrativo, lì dove detto documento non appare completo di tutti gli intrerventi e le prestazioni da erogarsi in favore del -OMISSIS-.

Il progetto di vita predisposto dall'Amministrazione e la connessa scheda di valutazione si occupano di due grandi aree di criticità, quella delle funzioni corporee e quella delle attività e partecipazione, con la previsione di misure volte ad ovviare a fragilità e deficienze proprie della disabilità del piccolo -OMISSIS-,

nondimeno deve constatarsi che trattasi di misure e prescrizioni incomplete potendosi rilevare, in particolare, le seguenti carenze :

- a) mancata previsione e predisposizione di interventi che attengono all'assistenza infermieristica specializzata di cui il disabile ha bisogno in maniera costante;
- b) lacunosità della proposta progettuale in ordine alle componenti della vita domestica e dell'istruzione, profili di vita fondamentali con cui il minore disabile deve correlarsi;
- c) mancata specificazione dello svolgimento del servizio di trasporto scolastico.
- d) mancata previsione di strumenti di organizzazione, integrazione e coordinamento delle prestazioni e dei servizi da erogarsi al minore anche in relazione alla ripartizione delle competenze e delle spese.

Ne deriva che l'atto costituito dal progetto di vita del 18 giugno -OMISSIS-019 e la connessa scheda di valutazione del funzionamento adottati in pretesa ottemperanza della sentenza del Tar n. -OMISSIS-in realtà non attuano in maniera esatta il dictum in parola e si rivelano perciò elusivi del giudicato, di talchè i medesimi non possono non incorrere nella specifica sanzione di nullità e/o invalidità prevista dall'art. -OMISSIS-1 septies della legge n. -OMISSIS-41/90.

Da tanto discende la fondatezza delle censure di violazione di legge ed eccesso di potere dedotte col ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti (di cui alla parte A) di quest'ultimo rimedio giurisdizionale, con conseguente ordine all'Amministrazione regionale intimata di dare nel termine in seguito indicato esatta e completa esecuzione alla sentenza di cui si è chiesta l'ottemperanza nei sensi e per gli effetti sin qui esposti, con la elaborazione di un nuovo progetto di vita individuale ex art. 8 l.r. n. 14/-OMISSIS-008 in favore del piccolo -OMISSIS-, completo dei servizi, prestazioni e provvidenze sopra indicate,

Al predetto ordine va accompagnata la previsione di un Commissario ad acta che a ciò provveda in luogo dell'Amministrazione regionale intimata nel caso che la stessa non ottemperi nel termine specificato nel dispositivo Le spese del presente giudizio seguono la regola della soccombenza e liquidate come in dispositivo, mentre non è accoglibile la richiesta di condanna dell'Amministrazione all'astreinte ex art. 114 comma 4 c.p.a. pure formulata da parte ricorrente, non sussistendo le condizioni oggettive per l'applicazione di tale istituto processuale

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta (Sezione Unica), accoglie il ricorso e i motivi aggiunti proposti per l'ottemperanza della sentenza di questo Tribunale amministrativo regionale n. -OMISSIS- e conseguentemente così dispone :

- a) ordina alla Regione Autonoma della Valle d'Aosta di dare esatta ed integrale adempimento alle statuizioni recate dalla sentenza di merito di questo Tribunale amministrativo regionale n. -OMISSIS-/-OMISSIS-0-OMISSIS-0 nei sensi e per gli effetti puntualizzati nella parte narrativa della presenta sentenza (e già descritti nelle statuizioni di merito) nel termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notificazione e/o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ;
- b) decorso inutilmente il termine di cui sopra, nomina il Dirigente della Struttura Assistenza economica, trasferimenti finanziari e servizi esternalizzati c/o Assessorato Sanità della Regione Autonoma della Valle d'Aosta (o funzionario da questi delegato) Commissario ad acta, affinchè provveda ai menzionati incombenti nell'ulteriore termine di 45 (quarantacinque) giorni.

Condanna la Regione Autonoma della Valle d'Aosta al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte ricorrente che si liquidano complessivamente in euro 5.000,00 (cinquemila//00) oltre accessori di legge.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 5-OMISSIS-, commi 1, -OMISSIS- e 5, del decreto legislativo 30 giugno -OMISSIS-003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) -OMISSIS-016/679

del Parlamento europeo e del Consiglio del -OMISSIS-7 aprile -OMISSIS-016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 5 maggio -OMISSIS-0-OMISSIS-0 svoltasi da remoto mediante videoconferenza con l'intervento dei magistrati:

Andrea Migliozzi, Presidente, Estensore

Carlo Buonauro, Consigliere

Antonio De Vita, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE Andrea Migliozzi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.